

PRECISAZIONI D.M. 156/2011

Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative

Numero degli occupati indica il numero complessivo degli addetti che secondo la classificazione allegato A sono: titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera; familiari/coadiuvanti; dipendenti (a)

(a) tra i **dipendenti** sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.

Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari.

Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione. Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera. Pertanto le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina (nota MISE 176648 del 13/8/2012)

Dato degli occupati stagionali: l'associazione deve comunicare il monte ore complessivo da cui si è ricavato il dato dichiarato finale degli occupati indicando il procedimento applicato (presumibilmente: monte ore/312 giornate lavorative/6.5 ore giornaliere). Il risultato finale deve essere indicato senza arrotondamenti, in cifre decimali. Identica dichiarazione deve essere fatta con riferimento alla piccola impresa.

<u>Coadiuvanti</u>: nelle dichiarazioni deve essere espressamente riportato che il dato dichiarato è riferito alle sole unità attive iscritte all'INPS in qualità di coadiuvanti

Numero di iscritti si riferisce nel caso di organizzazioni sindacali, agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati e, nel caso di associazioni dei consumatori, agli iscritti della circoscrizione della camera di commercio inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del d.lgs. 6.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia

Società in forma cooperativa Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del D.M. 156/2011 per le società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) D.M. 156/2011, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti

Relativamente al *grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori* si rinvia alla D.G.R. n. 20 – 3621 della Giunta regionale della Regione Piemonte con la quale sono stati approvati i criteri ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del D.M. 156/2011

In caso di *apparentamento* le associazioni o organizzazioni partecipanti al raggruppamento presentano, contestualmente alla dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato E a pena di esclusione, i dati *disgiuntamente* a pena di irricevibilità

Le associazioni o organizzazioni che intendono partecipare all'assegnazione dei seggi <u>in più settori forniscono la documentazione in modo distinto per ciascun</u> settore

Piccole imprese: piccole imprese indica:

- 1) per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- 2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- 3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Attività di controllo

Sono previsti controlli preventivi e successivi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentati secondo quanto previsto dal D.M. 156/2011, dalle circolari ministeriali e dalle indicazioni della Regione.

I controlli saranno puntuali e a campione. La Camera di commercio, nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta (comma 1, articolo 5 del D.M. n. 156/2011).

Esclusione dal procedimento e irricevibilità dei documenti

E' prevista l'esclusione dal procedimento quando:

- non viene rispettato il termine per l'inoltro della documentazione previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del D.M. 156/2011 (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale)
- non vengono inviati gli elenchi delle imprese iscritte e degli associati secondo gli schemi allegati B e D del D.M. 156/2011

Attività di controllo

Sono previsti controlli preventivi e successivi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentati secondo quanto previsto dal D.M. 156/2011, dalle circolari ministeriali e dalle indicazioni della Regione.

I controlli saranno puntuali e a campione. La Camera di commercio, nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta (comma 1, articolo 5 del D.M. n. 156/2011).

Esclusione dal procedimento e irricevibilità dei documenti

E' prevista l'esclusione dal procedimento quando:

- non viene rispettato il termine per l'inoltro della documentazione previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del D.M. 156/2011 (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale)
- non vengono inviati gli elenchi delle imprese iscritte e degli associati secondo gli schemi allegati B e D del D.M. 156/2011